

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI LANDRIANO

Rep. N.

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI SPOGLIATOI E
CAMPI DA CALCIO DEL SPORTIVO COMUNALE “GIACINTO
FACCHETTI” DI VIA NENNI N. 1 LANDRIANO (PV)**

L’anno DUEMILAVENTISEI addì XXXXX del mese di _____ in
LANDRIANO nella residenza municipale sita in Piazza Garibaldi n° 14,
nell’ufficio di Segreteria

TRA

1) _____, nato a _____ il
_____ e residente a _____, e domiciliato
per la carica presso il palazzo Municipale, la quale dichiara di agire
nelle sue funzioni di Responsabile del Servizio, in nome e per conto del
Comune che rappresenta - C.F. 00414560185 di seguito breviter, anche
“Comune” o “Amministrazione Comunale”;

e

2) il _____, nato a _____ il
_____ e domiciliato per la carica per la Società
_____, con sede in _____ P.IVA
_____, di seguito, breviter, il “Gestore”;

PREMESSO CHE

- Il Comune di Landriano con decorrenza dal 05/08/2025 fino al
31/05/2026 ha affidato in concessione gestione dell’impianto
sportivo alla Società ASD Carpianese, ai sensi dell’art. 50,

comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto società sportiva dilettantistica idonea a garantire l'ordinaria operatività e l'interesse pubblico sotteso all'utilizzo della struttura comunale, nelle more dell'indizione di apposita procedura selettiva;

- la Convenzione in essere per la gestione del centro sportivo di Landriano scade in data 31/05/2026

- l'Amministrazione Comunale ha promosso, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 13/02/2026, una procedura ad evidenza pubblica aperta, ai sensi degli artt. 71 e 182 del D. Lgs. 36/2023 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di affidare in concessione la struttura di cui trattasi mediante convenzione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei criteri fissati nel bando

- in attuazione di tali indirizzi, con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. _____ del _____, è stato disposto l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo alla Società _____;

- l'affidamento si pone in coerenza con gli obiettivi di promozione dell'attività sportiva e di inclusione sociale perseguiti dall'Amministrazione, riconoscendo nell'impianto sportivo comunale:

- o un presidio essenziale di aggregazione giovanile, coesione territoriale e crescita del tessuto associativo

locale, capace altresì di promuovere e sostenere i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, d'alienazione, contro la pratica del doping;

- un presidio che opera per il benessere e la promozione della salute dei cittadini, per la tutela dei beni comuni e la sostenibilità ambientale, i valori di dignità umana, di non violenza e solidarietà tra le persone, di pace e intercultura tra i popoli e coopera con quanti condividono tali principi;

- un presidio che, in particolare, assicura la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play", la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale;

- in presidio che promuove:

- a) la pratica sportiva nella sua accezione ludico-motoria, non agonistica ed agonistica o competitiva, con finalità quindi formative e ricreative;

- b) la diffusione - nello sport e, attraverso lo sport, nella vita sociale - di una cultura dei diritti e delle pari opportunità, dell'ambiente, della solidarietà e del rispetto, riconoscendo lo sport come diritto di cittadinanza e come risorsa per l'inclusione e la coesione;

- con l'art. 2 comma 1 della Legge Regione Lombardia n. 27/2006 ai sensi del quale "gli enti pubblici territoriali che non intendono

gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale, la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD), enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata”;

- rilevata l’insussistenza delle fattispecie di incapacità del Gestore a contrarre con la PA di cui agli artt. 94 ss del D.Lgs. 36/2023;
- il Gestore dovrà iscriversi al RUNTS ed entrare a far parte del Terzo Settore;

Tra il COMUNE e il GESTORE, così come definiti in premessa, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione e comune canone interpretativo della volontà delle parti.

Art. 2 – Finalità della Concessione

La finalità della presente concessione di servizi consiste nella gestione dell’impianto per le finalità sportive e sociali che il Concessionario è tenuto a perseguire.

La gestione dell’impianto non potrà essere effettuata per scopi estranei a quelli per cui la concessione è disposta, salvo casi eccezionali, formalmente autorizzati dal Comune. In ogni caso, le attività relative alla gestione dell’impianto devono essere realizzate nel rispetto dell’offerta tecnica gestionale presentata in sede di gara.

Il Concessionario deve utilizzare e far utilizzare l’impianto sportivo secondo principi di trasparenza, parità di trattamento, mutuo

riconoscimento, proporzionalità e quant'altro necessario per garantire la funzione pubblica dell'impianto.

Art. 3 – Oggetto della Convenzione

Il Comune concede al Gestore la gestione dell'impianto sportivo denominato "Giacinto Facchetti" di Via Nenni 1, 27015 Landriano (PV), costituito da:

- 2 campi da calcio agonistico in erba;
- 1 campo di allenamento a 11 in sabbia completo di illuminazione;
- 1 tribuna per il pubblico corredata di servizi igienici;
- 1 locale biglietteria;
- Segreteria, infermeria, magazzino, deposito attrezzi, salone ricreativo, locale preriscaldamento;

il tutto, come evidenziato dall'elenco depositato agli atti, e di cui all'all. 2 della presente convenzione.

Art. 4 – Durata della Convenzione

La durata della presente convenzione è fissata dalla data della sottoscrizione della Convenzione e fino al 31/05/2031 prorogabili per altri 5 anni.

Art. 5 – Direttore dell'impianto

Il Gestore dell'impianto dovrà sempre garantire la reperibilità telefonica da parte del Comune, per l'intero periodo contrattuale.

I recapiti: indirizzo mail e numero di telefono dovranno essere comunicati alla firma della presente convenzione.

Art. 6 – Utilizzo del centro

L'impianto sportivo dovrà essere utilizzato dal Gestore esclusivamente per le attività sportive compatibili con gli impianti esistenti.

ART. 7 - Attività sportive

Le attività sportive dovranno essere programmate al fine di soddisfare le diverse esigenze concernenti la promozione dell'attività sportiva, rivolta a tutta la comunità ed in particolare ai giovani di età compresa tra i 6 e i 18 anni, agli anziani ed ai disabili. Le attività previste devono pertanto rientrare tra:

- a. attività formativa finalizzata all'avviamento dello sport del calcio di preadolescenti e adolescenti;
- b. attività sportiva per le scuole;
- c. attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
- d. attività ricreativa, sociale, culturale e amatoriale per la cittadinanza;
- e. attività agonistica e non agonistica svolte da Società e Associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali.

Art. 8 Attività complementari

In relazione alla necessità di pieno utilizzo dell'impianto sportivo, il Gestore potrà attivare anche iniziative non sportive, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non espressamente indicate, comunque compatibili con la salvaguardia delle strutture, e ad eseguire manutenzioni e riparazioni non poste a carico del Comune senza

pretendere alcun genere di rimborso, ristoro od indennizzo.

Art. 9 Utilizzo delle strutture a pagamento

Le strutture dell’Impianto potranno essere utilizzate da Gruppi Sportivi, previo pagamento delle tariffe che saranno concordate tra il Comune ed il Gestore.

Il Gestore dovrà incentivare e promuovere le realtà sportive locali. L'utilizzo delle strutture a pagamento potrà essere negato per ragioni legate alla programmazione sportiva del Gestore e per attività già organizzate dallo stesso.

Art. 10 Utilizzo a favore del Comune

Il Gestore, nel periodo di durata della presente convenzione, dovrà consentire al Comune l’uso gratuito dell’intero dell’Impianto sportivo per manifestazioni indette o sponsorizzate dalla stessa Amministrazione Comunale, compatibilmente con il calendario di manifestazioni già programmate dal Gestore, per almeno 5 eventi oltre ad organizzare un evento gratuito per la cittadinanza.

Le richieste del Comune dovranno pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la manifestazione.

Il Gestore dovrà mettere a disposizione le attrezzature disponibili necessarie per le manifestazioni del Comune e provvedere alla custodia del Centro Sportivo calcio.

Il gestore, nell’esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi, è tenuto a mettere a disposizione gratuitamente l’impianto:

- alle scuole di infanzia, primaria e secondaria di primo grado

- alla scuola paritaria "Camera"

- alle associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività a favore di soggetti diversamente abili, di anziani, di altri soggetti avvantaggiati e per attività riabilitative, da svolgere anche in collaborazione con il Gestore.

Il Comune potrà utilizzare gratuitamente gli impianti, a suo insindacabile giudizio, per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o Associazioni da essa autorizzati. A tal scopo dovrà essere dato un preavviso al Concessionario di 10 giorni.

Le pulizie ordinarie s'intendono comprese nella gratuità. Qualora rivestano carattere di straordinarietà per la particolarità della manifestazione sono a carico dell'Assegnatario stesso e potranno essere assolte dallo stesso con proprio personale o ditta incaricata.

Art. 11 Orari e chiusura del centro

Gli orari settimanali di funzionamento dell'Impianto dovranno essere determinati dal Gestore in relazione alle proprie esigenze e comunicati al Comune per la programmazione delle attività che dovranno essere comunque garantite.

Eventuali chiusure dell'Impianto dovute a cause di forza maggiore o ad indispensabili interventi di manutenzione straordinaria da parte del Comune non daranno luogo ad alcun risarcimento economico a favore del Gestore.

Art. 12 Vincoli comportamentali nel caso di iniziative pubblicitarie

Sono ammesse le evidenze pubblicitarie sulle strutture, ed il Gestore è

onerato di preventiva comunicazione delle stesse, al fine di concordarle, con il Comune, e ciò a salvaguardia dell'aspetto educativo e sociale.

Art. 13 Pubblicità dell'impianto e sponsorizzazioni

1. E' consentita ogni forma di pubblicità all'interno dell'impianto sportivo ed anche rivolta verso l'esterno nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento comunale sulla pubblicità e sull'applicazione del canone degli impianti pubblicitari vigente al momento della realizzazione della pubblicità stessa.

2. Il Gestore è, comunque, responsabile del pagamento del canone ove lo stesso sia previsto dalla normativa in vigore.

3. I contratti pubblicitari stipulati devono essere inviati al Comune entro 30 giorni dalla stipula.

4. Il Concessionario dovrà concedere idonei spazi pubblicitari in forma gratuita al Comune per l'affissione di materiale relativo a manifestazioni promosse dall'Amministrazione o relativo ad altre attività istituzionali.

5. Il Concessionario è autorizzato ad acquisire le sponsorizzazioni concernenti le attività svolte, entro 30 giorni dalla stipula, i relativi contratti.

6. Sono in ogni caso vietate le sponsorizzazioni/pubblicità riguardanti:

a) la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa e di dubbia moralità

b) i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque lesive della dignità umana;

c) pubblicità diretta o collegata alla produzione e /o distribuzione di tabacco, alcolici, materiale pornografico, a sfondo sessuale o inerente alle armi.

Art. 14 Oneri a carico del Gestore

Il Gestore assume i seguenti oneri operativi:

a) Direzione, custodia e vigilanza dell'impianto negli orari di apertura del Centro Sportivo calcio sia per le attività svolte direttamente sia per quelle svolte dai soggetti autorizzati;

b) Organizzazione Sportiva e Gestionale, sotto la propria responsabilità, delle attività svolte direttamente nel Centro Sportivo calcio, con particolare riferimento alle disposizioni di personale qualificato per lo svolgimento delle varie attività sportive;

c) Completa pulizia con relativi materiali d'uso degli impianti e delle infrastrutture compresi gli eventuali interventi straordinari di sanificazione igienica, in quanto necessari;

d) Manutenzione ordinaria dei terreni di gioco, degli impianti sanitari e delle varie infrastrutture del Centro Sportivo calcio. In via puramente esemplificativa le operazioni di manutenzione di rispettiva competenza sono:

-operazioni di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria, consistenti in:

1. pulizia e disinfezione di spogliatoi e servizi igienici;
2. irrigazione del terreno di gioco;
3. sfalcio, raccolta e smaltimento dell'erba;
4. segnatura con idonea vernice delle linee del campo;

5. nel periodo invernale, sistemazione immediata delle zone più colpite con ripristino manuale delle zolle erbose danneggiate ed eventuale rullatura;

6. rifacimento delle tinteggiature interne ove deteriorate e/o in punti particolari esposti;

7. pulizie generali;

8. riparazione delle apparecchiature manomesse ed infissi lesionati;

9. concimazione e sabbiatura dei campi da gioco a fine stagione;

10. rullatura nel periodo invernale;

per i locali:

1. mantenimento in perfetto stato (pulizia, disinfezione) della infermeria e degli spogliatoi dei campi da calcio, garantendo la dotazione di legge di farmaci per ogni emergenza;

2. pulizia e manutenzione ordinaria dei fancoil;

3. tinteggiatura e/o verniciatura anche parziale (ritocchi) di pareti e/o infissi qualora deterioratisi;

4. pulizia e manutenzione di gronde e pluviali onde garantirne il perfetto funzionamento, spurgo dei pozzetti rete fognaria interna ai locali spogliatoi;

5. Verifica e controllo dei presidi antincendio presenti all'interno della struttura ed eventuale integrazione di presidi mancanti;

6. piccole manutenzioni;

e) a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, o che

differisca da attività e manifestazioni calcistiche;

f) ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo;

g) a segnalare immediatamente all'Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;

h) a tenere indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione dell'impianto sportivo, nonché dallo svolgimento delle attività ad esso inerenti. Il Comune dovrà essere manlevato e tenuto indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare per tutto il periodo di durata della Concessione.

i) a segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture, agli impianti ed ai terreni di gioco;

j) ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, a garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;

k) a limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico – sanitaria e di sicurezza

e prevenzione degli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;

l) ad assumere a proprio carico tasse e imposte e i premi assicurativi di cui al successivo art. 8;

m) a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;

n) ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque ad eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico del Comune senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;

o) acconsentire il pieno utilizzo dell'area (individuata nella planimetria allegata All. 1), ai fini dell'utilizzo della stessa da parte del AREU, secondo le modalità concordate con l'Amministrazione Comunale;

Art. 15 Oneri a carico del Comune

Sono a carico del Comune le opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale necessarie a mantenere gli impianti e le relative strutture, per tutta la durata dell'affidamento, nelle condizioni d'uso ottimali, purchè non conseguenti a incuria o dolo da aprte del Gestore. L'Amministrazione Comunale s'impegna, nei limiti delle circostanze, ad effettuare lavori nel rispetto dei calendari sportivi.

Art. 16 Oneri finanziari

Il Comune provvede direttamente al pagamento delle spese di gestione concernenti l'energia elettrica, l'acqua ed il riscaldamento (compresa la conduzione dell'impianto termico), che sono di competenza del Comune nella misura del 100%.

Qualsiasi altra utenza (telefono, TV, ecc.) farà invece carico totalmente al Gestore.

Il Gestore si impegna a versare all'Amministrazione la somma di euro per rimborso spese una tantum entro il 30 giugno di ogni anno;

I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste dalla legge in materia mediante bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale "Banca BPER" - Via Della Rocca 6 - Landriano (PV) - IBAN: IT37E05387559300000046072016. Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Le parti pattuiscono espressamente che qualora il Gestore non assolverà ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto.

Art. 17 Modifiche e migliorie impianti

Qualsiasi modifica da apportare agli impianti dovrà essere preventivamente richiesta al Comune e da questo formalmente autorizzata.

Qualsiasi apporto modificativo delle strutture, debitamente autorizzato, viene automaticamente acquisito dal Comune senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Gestore. Nessun rimborso

potrà essere richiesto al Comune per interventi modificativi o migliorativi dell'impianto non autorizzati.

Art. 18 Dotazione di attrezzature ed arredi

Le attrezzature e gli arredi di cui è dotato l'impianto sono quelli elencati all' Allegato 2 del presente atto.

Eventuali integrazioni di tali beni necessari per lo svolgimento delle attività del Gestore faranno esclusivamente carico allo stesso ed entreranno a far parte della dotazione dell'impianto sportivo.

Alla fine della convenzione tali integrazioni potranno essere acquistate dal Comune a prezzi di stima sul loro effettivo valore, determinato al momento della presa in carico.

Art. 19 Divieto di subconcessione

È fatto divieto al Gestore di cedere, o sub-concedere, in tutto o in parte, la gestione dell'impianto sportivo, pena la revoca della concessione.

Il Gestore potrà affidare ad operatori in possesso dei requisiti previsti in materia, esclusivamente gli interventi di manutenzione impiantistici e/o specialistici.

Art. 20 Programma e rendoconto delle attività realizzate sull'impianto

Il Gestore entro un mese dalla stipulazione della presente convenzione dovrà presentare le iniziative programmate per l'utilizzo dell'impianto sportivo. Il Gestore entro un mese dalla sua scadenza dovrà presentare una relazione consuntiva sulle attività svolte nella stagione sportiva.

La relazione dovrà necessariamente contenere:

- relazione descrittiva della situazione dell'impianto riassuntiva

di tutti gli interventi di ordinaria manutenzione, con il dettaglio dei relativi importi sostenuti

- relazione consuntiva corredata dalle voci di bilancio, corredata degli introiti pubblicitari, delle sponsorizzazioni e dei contributi ed introiti derivanti dai contratti con soggetti terzi

- numero atleti tesserati con specifica indicazione della relativa federazione di affiliazione;

Art. 21 Obblighi di legge del gestore

Il Gestore dovrà rispettare sotto la propria responsabilità:

a) Tutte le norme del Codice Civile e speciali in materia fiscale e di contabilità;

b) Le norme sanitarie concernenti la certificazione della idoneità fisica degli atleti e dei partecipanti alle attività sportive;

c) Le norme in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 ss m i;

d) I CCNL e le norme assistenziali, previdenziali e fiscali per i propri dipendenti

e) Tenere in perfetta efficienza il locale infermeria e dotarsi del materiale sanitario previsto per il primo soccorso.

Art. 22 Controlli

Il Comune, mediante proprio personale debitamente autorizzato, può provvedere in ogni momento al controllo sull'adempimento di tutti gli obblighi di cui alla presente convenzione, senza che ciò comporti in ogni caso assunzione alcuna di responsabilità.

Il Comune potrà inoltre in ogni momento controllare l'adempimento

degli oneri di cui al presente atto, impartendo le eventuali necessarie direttive.

Qualsiasi osservazione da parte del Comune dovrà essere effettuata con contestazione scritta.

Il Gestore, se trattasi di contestazione che richiede un intervento immediato di rispetto della convenzione, dovrà ottemperare entro il termine impartito pena la decadenza della presente convenzione, salvo la presentazione di controdeduzioni giustificative.

Art. 23 Esecuzioni d'ufficio

Qualora il Gestore, regolarmente diffidato in base agli articoli precedenti, non ottemperi alle prescrizioni essenziali derivanti dalla presente convenzione, il Comune avrà la facoltà di eseguire d'Ufficio, a proprie spese, le operazioni di cui trattasi riservandosi la facoltà di quantificare il maggior danno.

Art. 24 Deposito cauzionale

A garanzia di tutti gli obblighi assunti con il presente atto il Gestore ha già costituito deposito cauzionale di €= (euro), mediante polizza fideiussoria n. del rilasciata dall'Agenzia di con sede in

Il Comune potrà attingere da tale deposito cauzionale e in caso di applicazione di penalità.

La cauzione verrà inoltre interamente incamerata dal Comune in caso di abbandono del servizio o di sospensione dello stesso, non dovuta a causa di forza maggiore e nei casi di risoluzione della convenzione.

Alla cauzione si potrà inoltre attingere in caso di danni provocati alle strutture e non risarciti al termine della durata della convenzione previa formale perizia in contraddittorio.

Art. 25 Abbandono del servizio

Il servizio oggetto della convenzione non può essere sospeso od abbandonato senza il preventivo benestare del Comune, salvo scioperi od altri casi di forza maggiore. Eventuali sospensioni devono essere tempestivamente comunicate al Comune.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione il Comune potrà sostituirsi al Gestore per l'esecuzione d'Ufficio, ponendo a carico dello stesso le relative spese ed i maggiori danni.

Art. 26 Risoluzione della convenzione e penalità

La convenzione ai sensi dell'art. 1456 C.C., può risolversi al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) Quando si verificano nella gestione ripetute e gravi irregolarità addebitabili al GESTORE o sia compromessa la sicurezza dell'esercizio per colpa dello stesso;
- b) Quando, per inosservanza degli obblighi che la legge o la convenzione prescrivono a suo carico, il Gestore non permetterà il regolare funzionamento dell'impianto;
- c) Quando il Gestore venga a mancare in modo grave ad obblighi essenziali assunti con la presente convenzione, malgrado il richiamo e trascorsi trenta giorni dalla diffida.

In Caso di inadempienze agli obblighi contrattuali previsti dalla presente convenzione, il Gestore ha l'obbligo di ovviare alle stesse nel

più breve tempo possibile ed il Comune comminerà al Gestore il pagamento di penali da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00;

L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale il Gestore avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricezione della contestazione a norma dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di recidiva il Comune ha facoltà di raddoppiare le sanzioni.

In caso di reiterate inadempienze o di inadempienza grave è fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto.

Art. 27 Effetti della risoluzione della convenzione

Il Comune ha facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, con oneri finanziari a carico del Gestore, i lavori necessari per il regolare funzionamento degli impianti qualora il predetto Gestore, appositamente diffidato, non vi ottemperi nel termine assegnatoli. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate; in caso di reiterate inadempienze o di inadempienze gravi è fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto.

Art. 28 Recesso

Il Comune potrà recedere dalla convenzione per sopravvenuta e comprovata impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di 30 giorni mediante formale comunicazione al Gestore.

Art. 29 Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine

all'applicazione della presente convenzione, è competente il Foro di Pavia.

Art. 30 Garanzie assicurative

Il Gestore ha l'obbligo di contrarre, con idoneo istituto bancario o assicurativo, polizza assicurativa di responsabilità civile, per tutti i rischi derivanti dalla gestione e l'organizzazione delle attività previste in convenzione.

Precisamente dovrà:

a) stipulare apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile (RC) per danni a persone e/o a cose a tutela dei rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto della presente concessione con i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale almeno pari ad € 3.000.000,00 unico per sinistro;

- Responsabilità Civile (RCO) per danni verso i Prestatori d'Opera con massimale almeno pari a € 3.000.000,00 unico per sinistro.

b) stipulare apposita polizza assicurativa per furto su beni mobili e immobili di proprietà del Comune con minimo massimale assicurato a primo rischio assoluto o relativo € 30.000,00 e garanzia guasti da ladri con minimo massimale a primo rischio assoluto pari a € 10.000,00.

c) stipulare apposta polizza rischio locativo (incendio, scoppio ed esplosione) con massimale € 1.000.000.

Il Comune non risponderà di alcun danno che possa derivare a persone o a cose in relazione all'utilizzo e alla gestione delle strutture dell'Impianto Sportivo. Il Comune provvede ad idonea assicurazione

contro i rischi derivanti dall'immobile.

Il Gestore è responsabile nei confronti del Comune e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone o cose e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e collaboratori, nonché dall'operato di eventuali subcontratti.

E' fatto obbligo al Gestore di mantenere il Comune sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione.

Il Gestore si impegna inoltre a fornire tempestivamente al Comune una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali sino alla definitiva scadenza.

La stipula delle predette polizze viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela del Comune e degli utenti dell'impianto. Pertanto, l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo il Gestore dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati.

Art. 31 Varie

Le Parti comunicano rispettivamente i recapiti di riferimento, e ciò al fine di preservare la proattività nelle comunicazioni:

- per il Comune:

- Indirizzo mail: ufficio.tecnico@comune.landriano.pv.it

- Indirizzo pec: info@pec.comune.landriano.pv.it

• per il Gestore:

- Indirizzo mail: asdcarpianese@gmail.com

- Indirizzo pec: asdcarpianese@goleepec.it

i dati e le informazioni di cui il Gestore venga a conoscenza saranno trattati ai sensi del GDPR-Regolamento 2016/679 ss mm ii.

Art. 32 Spese – Registrazione in caso d’uso

Tutte le spese e le eventuali imposte derivanti dal presente atto sono totalmente a carico del GESTORE.

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti il presente contratto, da sottoporre a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, II comma D.P.R. n. 131/1986, sono a totale carico del Gestore.

Art. 33 Norme finali – rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si dovrà fare riferimento alle disposizioni di legge emanate ed emanande in materia, e che ivi trovano applicazione, e pertanto il Gestore è obbligato al rispetto delle stesse nonché tenuto a farle osservare dai propri incaricati.

Le norme contenute nel presente atto sono soggette a revisione automatica, qualora diventassero incompatibili con nuove disposizioni in materia.

PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

(.....)

PER IL GESTORE

(.....)

A norma degli artt. 1341 e 1342 C.C. le parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nel presente contratto, dichiarano di approvarle reietta fin d'ora ogni reciproca eccezione.

L'Amministrazione Comunale (.....) Il

Gestore (.....)

Fanno parte integrante del presente atto:

ALL. 1 - PLANIMETRIA;

ALL. 2 - ELENCO BENI STRUMENTALI;

ALL. 3 - VERBALE DI CONSEGNA E PRESA D'ATTO DELLO STATO DEI LUOGHI.

Letto, approvato e sottoscritto.

Landriano, lì

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

(.....)

PER IL GESTORE A

(.....)